

nessi o garantiti dallo Stato, cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed equiparato (art. 15 n° 3 del C. M. Sindacato).

Allo scopo di creare una fonte di investimenti di breve durata e quindi di rapido realizzo, in attesa di poter sovvenzionare impieghi di carattere immobiliare o gli altri impieghi mobiliari consueti, in corso di elaborazione, appare conveniente effettuare, se possibile, per la durata massima di sei mesi e per un ammontare complessivo massimo di 3 miliardi, anticipazioni e rapporti sui titoli ausiliari nella misura del 85% del valore di borsa dei titoli stessi, rilevabile dalla quotazione alla Borsa Valori di Roma al momento dell'operazione.

Tali anticipazioni e rapporti dovrebbero essere posti in essere